



Cremona, lì 13/03/2017

**DECRETO N. 204 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** ART. 52 SEXIES DEL D.P.R. 327 DEL 8 GIUGNO 2001 E S.M.I. - SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. - P. IVA N° 10238291008 - AUTORIZZAZIONE UNICA E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL METANODOTTO DENOMINATO "SPINA OVEST DI CREMONA" (DN 200(8"), 5 BAR) E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI CREMONA (CR).

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D. Lgs. n. 164/00 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e, in particolare, il Capo II del titolo III "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche" e s.m.i.;

VISTO l'art. 28 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

RICHIAMATO l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona;

VISTA la delibera del Presidente n. 293 del 22.12.2015 con la quale è approvata la nuova macro organizzazione dell'ente e definite le competenze in capo ai Settori a partire dal 01.01.2016;

VISTA la delibera del presidente n. 299 del 23/12/2015 con la quale viene conferito al dott. Roberto Zanoni l'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio a partire dal 01/01/2016;

VISTA la delibera del presidente n. 53 del 01/04/2016 con la quale è stata modificata la macro organizzazione dell'ente e sono state definite le competenze in capo ai settori a partire dal 01/04/2016;

VISTA la delibera del Presidente n. 9 del 27/01/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino al 30/09/2017;

VISTA l'istanza del 22 ottobre 2015 (prot. Prov. 112044/2015), con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Barbara 7 a San Donato Milanese (MI) e P.IVA n° 10238291008, ha chiesto, ai sensi dell'art. 52 sexies del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i., l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, previo accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, del

metanodotto denominato "SPINA OVEST DI CREMONA" (DN 200(8"), 5 BAR) ed opere connesse nel territorio comunale di Cremona;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A dichiara che:

- ai sensi del comma 1 - art. 31 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., l'opera in progetto dovrà essere realizzata al fine di garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, per valorizzare il mercato industriale locale, sviluppare ed incrementare l'uso di combustibili puliti (metano) nel medio/lungo termine nonché l'uso termoelettrico e civile nell'area di Cremona e Provincia: in particolare il metanodotto in questione ha finalità di soddisfare eventuali richieste di nuove utenze o di un aumento del prelievo da parte di utenze esistenti e, nel contempo, di rimuovere parte del metanodotto "1° Derivazione Nord di Cremona" unitamente alla cabina di riduzione n° 333, attualmente ubicata in ambito urbano e non più necessaria, essendo la sua funzione assolta dalla cabina n° 335, inoltre consentirà di eliminare diversi tratti di tubazione esistente con diametri diversi;
- nello stesso intervento si procederà alla messa fuori esercizio e successiva sostituzione del metanodotto denominato "Allacciamento Agricolo Tre Valli", attualmente in esercizio, e del relativo punto di intercettazione terminale;
- il tracciato avrà una lunghezza complessiva di circa 3.615,50 m con tubazione DN 200 mm ed uno sviluppo di 0,5 m con tubazione DN100 e ricadrà nel territorio comunale di Cremona (CR) in provincia di Cremona;
- **la fascia di servitù prevista sarà di 3,00 metri per lato rispetto all'asse del metanodotto;**

RILEVATO, altresì, che questa Amministrazione ha provveduto a:

- avviare l'iter istruttorio, ex L. 241/1990 e s.m.i., con la nota, indirizzata alla società istante, datata 9 novembre 2015 (prot. 117364/2015), con la quale questi uffici hanno sospeso i termini di istruttoria in attesa che la ditta istante procedesse alla consegna di documentazione integrativa;
- la nota, indirizzata agli enti competenti, datata 29 aprile 2016 (prot. Prov. 36285/2016);
- far pubblicare l'avviso di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione con procedura di pubblica utilità sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (avvenuto sul numero "B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 27/04/2016 – sezione Espropri);
- inviare un avviso di presentazione della domanda di autorizzazione del metanodotto ad ogni singolo privato coinvolto, dato che il loro numero è inferiore a 50, ai sensi degli artt. 9, 16 e 52 sexiest del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e delle successive integrazioni (nota via P.E.C. del 23 novembre 2015 (prot. Prot. 12174/2015), nota cartacea datata 27 novembre 2015 (prot. Prov. 123476/2015), nota cartacea datata 19 aprile 2016 (prot. Prov. 33677/2016), nota cartacea datata 12 maggio 2016 (prot. Prov. 40184/2016), nota cartacea del 27 dicembre 2016 (prot. 100656/2016), nota cartacea del 20 gennaio 2017 (prot. 5128/2017);
- invitare il Sindaco del Comune competente, alla pubblicazione dell'avviso di presentazione della domanda di autorizzazione del metanodotto, sul rispettivo Albo Pretorio comunale, tramite note datate 8 aprile 2016 (avente prot. Prov. 31081/2016) e 7 ottobre 2016 (avente prot. 79006/2016);
- rendere disponibile e consultabile, per tutta la durata dell'istruttoria, una copia digitale dell'intera documentazione tecnica presentata dalla ditta al seguente indirizzo intranet:

<http://files.provincia.cremona.it> (nome utente: metanodotti, password: dotti\_metano2015, cartella: "SNAM-SPINAOVEST-CREMONA");

- rendere disponibili, consultabili e scaricabili, per tutta la durata dell'istruttoria, una copia digitale del tracciato e le copie digitali dei verbali delle conferenze dei servizi svolte, sul sito ufficiale della Provincia di Cremona, al seguente indirizzo internet: <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=5730>;

VERIFICATO che questa Amministrazione ha svolto l'istruttoria prevista dagli artt. 52 sexies e quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed ha proceduto alla convocazione e svolgimento, presso il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, delle conferenze dei servizi ai sensi di legge di seguito descritte;

VISTA la determinazione della **conferenza dei servizi preliminare**, tenutasi presso la Provincia di Cremona il giorno **3 maggio 2016 (verbale prot. prov. 37441/2016)**, durante la quale sono stati acquisiti alcuni atti di assenso già definitivi e sono state raccolte le richieste di integrazioni da parte degli enti presenti e, in particolare, tale conferenza è terminata con la richiesta di integrazioni, riportate direttamente nel verbale, e la sospensione dei termini;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A in data 29 luglio 2016, che è stata resa subito disponibile, sia per gli Enti coinvolti sia per i proprietari dei terreni interessati, in formato digitale consultabile e scaricabile, al seguente indirizzo già messo a disposizione da questa amministrazione: <http://files.provincia.cremona.it> (cartella: "metanodotti" - nome utente: metanodotti - password: dotti\_metano2015 - cartella: "SNAM-SPINAOVEST-CREMONA");

VERIFICATO che si è reso necessario procedere ad una nuova pubblicazione, sul B.U.R.L., del Piano Particellare aggiornato, anche se la suddetta documentazione integrativa prevede modifiche progettuali consistenti in lievi varianti al tracciato del metanodotto, esclusivamente in alcuni tratti, e anche se, nella maggioranza dei casi, esse riguardano ancora la stessa particella catastale iniziale;

VERIFICATO che l'avviso di modifica del piano particellare è stato regolarmente pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n° 42 di mercoledì 19 ottobre 2016;

VERIFICATO che questi uffici hanno inviato l'avviso di consegna delle integrazioni documentali e del piano particellare aggiornato a tutti proprietari privati con nota cartacea avente prot. 79709/2016;

VERIFICATO che la suddetta documentazione integrativa insieme a quella allegata all'istanza iniziale, sono sempre state disponibili e consultabili, in versione cartacea e digitale, presso il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Aree protette, Energia e Rifiuti – Ufficio Energia al piano terra del palazzo sede della Provincia di Cremona in Corso Vittorio Emanuele II n° 17 a Cremona, per consentire il diritto di accesso ad ogni interessato, da esercitare con orari e modalità da concordare telefonicamente;

VERIFICATO che questa Amministrazione ha svolto l'istruttoria prevista dagli artt. 52 sexies e quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e, terminato il periodo di pubblicazione dell'avviso di modifica del piano particellare sul BURL nonché terminato il periodo, per i soggetti privati, di presentazione delle osservazioni, ha proceduto alla convocazione, presso il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, di una conferenza dei servizi per la valutazione definitiva del progetto e delle integrazioni presentate;

VISTA la determinazione della **conferenza di servizi decisoria** tenutasi il giorno **18 gennaio 2017**, presso la sede della Provincia di Cremona (**verbale prot. prov. 4266/2017**), durante la quale sono stati acquisiti definitivamente i pareri, deliberazioni ed altri atti di assenso degli Enti competenti ed è stata determinata l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio dei suddetti metanodotti con

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli stessi e delle opere connesse, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATE le osservazioni in merito alle opere da realizzare presentate dal geom. Duilio Villa in rappresentanza dei sig.ri Pietro Lazzarini e Laura De Micheli con le note del 27 ottobre 2016 (prot. 84866/2016) e del 21 dicembre 2016 (prot. 131361/2017);

CONSIDERATE le osservazioni in merito alle opere da realizzare presentate dall'amministratore delegato di A.I.A. spa. del 12 gennaio 2016 (prot. 2993/2016);

RITENUTE condivisibili le osservazioni con le quali SNAM Rete Gas spa ha precisato che:

- per quanto riguarda la proprietà dei sig.ri Pietro Lazzarini e Laura De Micheli, il tracciato presentato a settembre 2016 è quello che garantisce il maggior grado di sicurezza in relazione al territorio, ai vincoli preesistenti (Naviglio) ed alle infrastrutture preesistenti (cavo alta tensione);
- per quanto riguarda la proprietà AIA Italia spa, la condotta è stata adeguata nella misura maggiormente possibile in relazione all'orografia del tracciato del canale e nel rispetto del futuro stacco dell'allacciamento già autorizzato della Green Oleo e la condotta sarà protetta, ma solo per garantire in superficie la viabilità;

CONSIDERATE le richieste, da parte di alcuni gestori dei sottoservizi, di rispettare precise distanze tra gli esistenti sottoservizi di loro proprietà e il nuovo metanodotto oggetto di questo procedimento;

VERIFICATO che i dettami relativi agli attraversamenti e parallelismi di un metanodotto con condotte esistenti sono regolati, in particolare, dal D.M. 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

**VERIFICATO che durante la conferenza dei servizi decisoria si è ribadito che la condotta del metanodotto è su terreno privato e che l'area di rispetto non va ad interferire sui sottoservizi presenti su aree pubbliche fatto salvo nei punti di incrocio su suolo pubblico, dove sarà salvaguardata la normativa vigente e garantita l'operatività dei gestori dei sottoservizi stessi;**

CONSIDERATO che, il nuovo metanodotto permetterà di sostituire esistenti derivazioni non più necessarie e non si ravvedono motivi tecnici ostativi all'opera in progetto;

CONSIDERATO che il tracciato approvato dalla conferenza dei servizi decisoria segue, laddove possibile, in relazione alle edificazioni esistenti ed alle aree di rispetto, i confini delle particelle catastali attraversate e, pertanto, questi uffici lo ritengono come uno dei meno pregiudizievole possibili al fondo servente in relazione ai principi di economicità, efficacia e razionalità dettati dal D. Lgs. 164/2000 e s.m.i.;

VISTO i file digitali contenenti il tracciato del metanodotto approvato dalla suddetta conferenza dei servizi decisoria, inviato a questi uffici provinciali, via PEC, in data 1 marzo 2017 (prot. Prov. 17550/2017), insieme alla ricevuta di avvenuto versamento di 16,00 euro tramite bollettino postale relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale;

VISTA la delibera n° 3 del 6 marzo 2017 (prot. Com. 16601/2017), con la quale il Consiglio Comunale di Cremona ha espresso parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica in merito al progetto per la costruzione del metanodotto in oggetto;

VERIFICATO che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A spa precisa di svolgere attività di trasporto del gas naturale, dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 23.05.2000 n° 164,

## DECRETA

1. di recepire le risultanze ed i pareri espressi durante le conferenze dei servizi di cui alle premesse e le prescrizioni degli atti allegati ai rispettivi verbali di conferenza;
2. di dichiarare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del nuovo metanodotto denominato "SPINA OVEST DI CREMONA" (DN 200(8"), 5 BAR), di cui alle premesse, e delle relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Cremona (CR) e di autorizzare la società Snam Rete Gas S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Barbara 7 a San Donato Milanese (MI) e P.IVA n° 10238291008, alla costruzione e all'esercizio delle opere come da progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti vigenti in materia di sicurezza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) il tracciato del nuovo metanodotto dovrà essere conforme a quello riportato nelle **due** tavole denominate "**disegno 9103452/1**"(allegato 1) e "**disegno 9103452/2**"(allegato 2), in scala 1:2.000, facenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
  - b) la profondità di interrimento del metanodotto di cui al precedente punto a), dovrà essere di **almeno 1,5 metri** dal piano campagna, laddove possibile compatibilmente con la presenza di altri sottoservizi esistenti: per quanto riguarda il discorso idrogeologico, si conferma tale prescrizione anche nell'intorno di via Bergamo per quanto di competenza comunale;
  - c) per quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche comunali vigenti si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
    1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltrata, agli uffici competenti comunali, apposita richiesta di autorizzazione e relativa dichiarazione di ricostruzione del verde da abbattere (previa acquisizione del consenso della proprietà);
  - d) per quanto riguarda possibili interferenze con la rete idrica gestita da Padania Acque Gestione spa:
    1. si segnala che la profondità delle condotte esistenti solitamente varia tra 1,00 metri e 1,5 metri dal piano campagna, tale quota è condizionata dalla contemporanea presenza di manufatti o altri servizi sotterranei;
    2. in ogni caso prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in prossimità delle reti, si raccomanda di prendere contatto con l'Ufficio Tecnico di Padania Acque spa – Ufficio Tecnico di Cremona (tel. 0372479205) che, tramite sopralluogo sul posto, potrà fornire maggiori e più dettagliate informazioni circa la posizione e la profondità delle stesse;
    3. il posizionamento esatto delle condotte potrà essere eseguito solamente tramite picchettamento, da eseguire sul posto, a seguito di specifica richiesta da parte di SNAM RETE GAS spa;
  - e) per quanto riguarda possibili interferenze con la rete telefonica di Telecom Italia spa:
    1. si dovrà inviare, in formato digitale o cartaceo, il tracciato delle opere per meglio valutare le interferenze e gli eventuali oneri di spostamento (pec: [aoa.no.aol.lc@pec.telecomitalia.it](mailto:aoa.no.aol.lc@pec.telecomitalia.it) - per assistenza scavi: tel. 800133131 – per coordinamento mail a: [adolomc@telecomitalia.it](mailto:adolomc@telecomitalia.it));

- f) per quanto riguarda possibili interferenze (del metanodotto in acciaio del diametro di 200 mm protetto in tubazione di acciaio del diametro di 300 mm ad una profondità variabile non inferiore a m 8,00 dal fondo del canale) con i corsi d'acqua di competenza dell'Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona e realizzate con tecnologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata):
1. il sottopasso dell'area di proprietà dell'Amministrazione del Naviglio Civico della Città di Cremona, catastalmente al mappale n° 76 foglio 6 del comune di Cremona (con superficie prevista da asservire pari a mq 25,50), dovrà essere formalizzato mediante apposito atto;
  2. il sottopasso del canale denominato "Naviglio della Città di Cremona" dovrà essere formalizzato mediante opportuna scrittura privata fra Snam Rrete Gas spa e l'Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona;
- g) per quanto riguarda possibili interferenze con la rete fognaria gestita da Padania Acque Gestione spa:
1. durante le lavorazioni previste, che si presume interessino lo strato superficiale, sia garantito il ricoprimento minimo delle condotte fognarie al fine di salvaguardarne l'integrità ed il normale esercizio;
  2. in ogni caso prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in prossimità delle reti, si raccomanda di prendere contatto con l'Ufficio Tecnico di Padania Acque spa – Ufficio Tecnico di Cremona (cell. 3495326058 – fognatura@padania-acque.it) che, tramite sopralluogo sul posto, potrà fornire maggiori e più dettagliate informazioni circa la posizione e la profondità delle stesse;
  3. qualora si debbano intraprendere attività di scavo in prossimità delle reti, non evidenziate dagli elaborati allegati alla nota del 28/04/2016-PAD/U/2016, le imprese incaricate dovranno mettere in atto tutte le procedure necessarie a prevenire la manomissione dei servizi presenti e che, in caso di danneggiamento degli stessi, nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla società Padania Acque Gestione spa né potranno essere richiesti risarcimenti danni alla stessa a qualsiasi titolo;
- h) per quanto riguarda possibili interferenze con le reti di LD Reti srl di Lodi (LO), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni laddove non già regolate dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.M. 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" le cui prescrizioni assumono priorità su tutte le altre:
1. le interferenze di attraversamento dovranno essere risolte nel modo seguente:
    - tecnica spingi-tubo o terebrazione orizzontale – L'angolo di incidenza tra le due condotte non dovrà essere inferiore ai 45° ed a una distanza di ml 2 tra i colmi delle condotte, la condotta a quota inferiore sia dotata di cannocchiale prolungato di almeno due metri per lato rispetto alla verticale del tubo sovrastante, dotato di sfiati in superficie per convogliare eventuali perdite verso l'esterno;
    - posa in trincea aperta – distanza minima di ml 1,0 tra i colmi delle condotte. La condotta a quota inferiore sia dotata di cannocchiale prolungato di almeno due

metri per lato rispetto alla verticale del tubo sovrastante, dotato di sfiati in superficie per convogliare eventuali perdite verso l'esterno.

2. le interferenze di parallelismo o con incidenze inferiori a 45° con condotte della scrivente società siano distanti ml 5 dalla condotta preesistente, affinché eventuali future manutenzioni o sostituzioni sulla rete della città di Cremona non interferiscano con l'area di rispetto del metanodotto;
  3. gli sbancamenti e le trincee predisposte per la colonna di varo non interferiscano in alcun modo con condotte di proprietà i LD Reti srl di Lodi (LO);
  4. la direzione tecnica di LD Reti srl di Lodi (LO) accederà alle proprie condotte per attività di esercizio e manutenzione senza nulla dovere alla società Snam Rete Gas spa;
- i) per quanto riguarda le indicazioni di tutela di competenza della Soprintendenza Archeologica della Lombardia di Milano (Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo):
1. tutti i lavori che comportino movimenti di terra, sia in fase di scavo, sia in quella di scavo, siano condotti con assistenza archeologica effettuata da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere della Snam Rete Gas S.p.A. che operi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica di Milano;
  2. eventuali rinvenimenti di carattere archeologico dovranno essere indagati in maniera esaustiva, con documentazione elaborata secondo gli standard forniti da questo Ufficio e comprendendo il trattamento preliminare dei reperti ritrovati (lavaggio, inventariazione, inscatolamento);
  3. per poter concordare i tempi e le modalità di intervento, dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Archeologica di Milano il nominativo della ditta incaricata e, con congruo anticipo, la data di inizio lavori (almeno 15 giorni lavorativi) per poter concordare le modalità dell'assistenza e programmare eventuali sopralluoghi di tutela (dr.ssa N. Cecchini - tel. 0289400555 int. 230 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Cremona/Lodi/Mantova di Mantova (MN) – pec: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it);
- j) per quanto riguarda possibili interferenze con la rete di Linea Group Holding (teleriscaldamento – illuminazione pubblica e Lineacom srl):
1. si dovranno rispettare le distanze minime, definite dalla normativa vigente, per gli impianti elettrici;
  2. l'opera non dovrà interessare, con le fasce di rispetto, le infrastrutture degli impianti di illuminazione pubblica già esistenti;
  3. durante i lavori dovrà, in ogni caso, essere salvaguardato l'impianto di illuminazione pubblica esistente nelle aree oggetto di intervento;
- k) per quanto riguarda le indicazioni di tutela di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni di Milano:
1. non siano apportate modifiche al progetto presentato;
  2. gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di

telecomunicazione (si citano a titolo indicativo: art. 95 e 97 D. Lgs. n. 259 del 01.08.03; D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449; norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402; norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091; Circolare LCI/67842/Fa del 25/05/1972 del Ministero Poste e Telecomunicazioni; D.M. M.I. 24.11.84 n. 1; D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008; norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860);

3. allo scopo di eseguire i previsti controlli, da parte dell'Ufficio scrivente, la società Snam Rete Gas S.p.A dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo mail, fax, P.E.C., l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa della tubazione metallica sotterrata relativa al trasporto di gas naturale, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato alla posa della tubazione metallica, il nominativo e il numero telefonico del referente. La ritardata segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli. In merito, si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico di codesta società Snam Rete Gas S.p.A.;
  4. con l'occasione s'invita codesta società Snam Rete Gas S.p.A, prima di dare inizio ai lavori di concordare con gli operatori di R.P.C. interessati eventuali ed ulteriori protezioni da utilizzare a tutela dei propri impianti preesistenti, nel rispetto delle normative in materia di coesistenza tra impianti delle rete pubblica di Telecomunicazione e la tubazione metallica da realizzare, anche in considerazione che la futura posa della tubazione metallica di cui trattasi potrebbe comportare l'utilizzo di protezioni catodiche;
  5. ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta società Snam Rete Gas S.p.A di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto e delle norme osservate per l'esecuzione dei lavori in oggetto evidenziati.
- l) il materiale di risulta degli scavi dovrà essere completamente riutilizzato in loco, in caso contrario il materiale in eccedenza dovrà essere gestito ai sensi del vigente normativa in materia di rifiuti;
  - m) al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati ed i rifiuti smaltiti a norma di legge: si provvederà quindi al tempestivo ripristino delle aree stesse secondo la morfologia e la fertilità originaria, con la ricucitura del tessuto preesistente, nonché al ripristino vegetazionale ed all'esecuzione di eventuali opere di sostegno e consolidamento;
  - n) durante la fase di cantiere la Provincia dovrà essere informata tempestivamente di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
  - o) dovrà essere garantito l'accesso al cantiere all'autorità ispettiva e tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, della raccolta di informazioni e di qualsiasi altra operazione inerente il controllo del rispetto delle prescrizioni di cui sopra;
  - p) in caso di presenza di interferenza e/o parallelismo con sottoservizi esistenti, dovranno essere rispettate le norme di leggi vigenti, in particolare, il D.M. 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e, **in ogni caso, prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in prossimità di sottoservizi**



**esistenti, si dovrà prendere contatto con i tecnici incaricati dal gestore del sottoservizio che, tramite sopralluogo sul posto, potranno fornire maggiori e più dettagliate informazioni circa la posizione e la profondità degli stessi;**

**q) qualora si debbano intraprendere attività di scavo in prossimità di sottoservizi esistenti, le imprese incaricate dovranno mettere in atto tutte le procedure necessarie a prevenire la manomissione dei servizi presenti, infatti, in caso di danneggiamento degli stessi, eventuali danni arrecati saranno esclusiva responsabilità di Snam Rete Gas spa in solido con le imprese incaricate dei lavori;**

**r) si dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal Comune di Cremona in ordine al taglio degli alberi e successiva ripiantumazione, rendendo partecipe la proprietà in sede di esecuzione dei lavori;**

**s) nei punti di incrocio su suolo pubblico dovrà essere salvaguardata la normativa vigente e garantita l'operatività dei gestori dei sottoservizi stessi;**

3. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto approvato di cui al punto 2. ed elencate nel **PIANO PARTICELLARE** (allegato 3) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare l'intervento in oggetto di pubblica utilità, riconoscendone altresì l'urgenza, l'indifferibilità e l'inevitabilità: entro il termine di anni cinque dalla data del presente decreto dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi;
5. dovrà essere rispettata la delibera del Consiglio Comunale di Cremona n° 3 del 6 marzo 2017 e relativi allegati;
6. di dare mandato all'Amministrazione Comunale di Cremona (CR) di provvedere a recepire, nel proprio P.G.T., il tracciato definitivo dell'opera successivamente alla fine dei lavori e, a tal proposito, Snam Rete Gas spa è obbligata a trasmettere agli uffici tecnici del Comune di Cremona – Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana, il tracciato esecutivo tramite file georeferenziato;
7. di fissare, a partire dalla data in cui diventerà inoppugnabile il presente decreto e previa emanazione dei decreti di occupazione temporanea/imposizione di servitù che si rendessero eventualmente indispensabili, in anni 1 il tempo concesso alla società Snam Rete Gas S.p.A per avviare i lavori di costruzione dell'impianto e in anni 3 dalla data inizio lavori il termine entro il quale completare l'opera (entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del proponente l'intervento): le comunicazioni di inizio e fine lavori andranno presentate con le modalità e la documentazione di accompagnamento previste dalle norme vigenti in materia, con un preavviso di almeno 10 giorni prima;
8. di far salve le procedure di competenza del Ministero dell'Interno per quanto riguarda le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
9. di individuare la società Snam Rete Gas S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Barbara 7 a San Donato Milanese P. IVA 10238291008, come soggetto responsabile, a proprio carico, della pubblicazione dell'estratto del presente decreto sull'albo pretorio dei Comuni interessati

dalla realizzazione delle opere autorizzate ed evidenza delle avvenute pubblicazioni dovranno essere inviate agli Uffici provinciali competenti appena possibile;

10. di notificare il presente decreto alla società Snam Rete Gas S.p.A. - Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese (MI) ([snamretegas@pec.snamretegas.it](mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it));
11. di trasmettere il presente decreto anche al Comune di Cremona ([protocollo@comunedicremona.legalmail.it](mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it));
12. di trasmettere a tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento istruttorio, l'avviso di avvenuta pubblicazione del presente atto, e dei relativi allegati, sull'Albo Pretorio digitale di questa Amministrazione Provinciale (il cui indirizzo internet è: <http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio/>);
13. di trasmettere, ai proprietari dei terreni interessati dalle opere, la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo n.17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

(dott. Roberto Zanoni)

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010 ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli art. 8 e seg del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg e 120 gg.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale

**Autorizzazione n. 2013/24616 del 22/04/2013 dell'Agenzia delle Entrate**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.